



COMUNE DI POGGIO SANNITA
Provincia di Isernia

COPIA

Publicata all' Albo Pretorio
Il 09-07-2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL
07-07-2020**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione Seduta Ordinaria
n.7 del 07-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì sette del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi recapitati a domicilio, sono stati convocati in seduta i consiglieri comunali.

Fatto l' appello risultano:

ORLANDO GIUSEPPE	P	CAPPUSSI GIUSEPPE	P
AMICONE ANTONIO	P	RICCI GIOVANNA ANTONELLA	A
AMICONE LUCIETTA	P	CAPPUSSI ADELE	A
FAZIOLI ANNA MARIA	A	PAOLETTI IOLANDA ANNUNZIATA	A
DELLA ROCCA NICOLA	P	PANETTA MARIA DOMENICA	A
BATTISTA MAURO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna, che provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. ORLANDO GIUSEPPE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgvo n.267/2000.

Parere Favorevole di **REGOLARITA' TECNICA** art.49 D.Lgvo n.267/2000

Il Responsabile del servizio
F.to Petrarca Pamela

Parere Favorevole di **REGOLARITA' CONTABILE** art.49 D.Lgvo n.267/2000

Il Responsabile del servizio
F.to Petrarca Pamela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2020 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota **4 per mille** per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con detrazione principale per l'esercizio finanziario 2019, per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00,
- 2) aliquota **7,6 per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;
- 3) aliquota **7,6 per mille** per i fabbricati produttivi di cat. D

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 30/03/2020 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI

- 1) aliquota **1 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze per immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- 2) aliquota **2,5 per mille** per tutti gli altri fabbricati (compreso cat. D e aree fabbricabili) ;
- 3) aliquota **1 per mille** per fabbricati rurali strumentali

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";*

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota **5 per mille** per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con detrazione principale per l'esercizio finanziario 2019, per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00,
- 2) aliquota **10,10 per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;
- 3) aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali strumentali;

- 4) aliquota **10,10 per mille** fabbricati produttivi gruppo D (escluso D10)

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Tuel espresso dai Responsabili di Servizio;

Con voti favorevoli 6 (sei) su 6 (sei) consiglieri presenti e votanti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. aliquota **5 per mille** per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con detrazione principale per l'esercizio finanziario 2019, per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00,
2. aliquota **10,10 per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;
3. aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali strumentali;
4. aliquota **10,10 per mille** fabbricati produttivi gruppo D (escluso D10)

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO ORLANDO GIUSEPPE

II SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio *on line*, nella sede Comunale, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24-07-2020 (art. 32 comma 1°, della legge 18 giugno 2009).

Dalla Residenza Municipale, li 09-07-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, li 09-07-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

COPIA CONFORME all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li 09-07-2020



II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marinaro Maria Giovanna

[Handwritten signature in blue ink]